

COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

REPUBBLICA ITALIANA

¹CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI BENI NECESSARI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WIFI COMUNALE E PER LA REALIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI SPAZI POLIFUNZIONALI E MULTIMEDIALI DI RITROVO E AGGREGAZIONE CON FINALITÀ SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno del mese dell'anno,
presso il Comune di Orotelli

TRA

Il Comune di Orotelli, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 74 – 08020 Orotelli (NU), C.F. 00154850911, rappresentato/a in tal sede dal Dr. Ing. Giuseppe Usai, nato a Ozieri (SS) il 14/02/1971, nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica e domiciliato per la sua carica in Orotelli, di seguito individuato come "**Amministrazione**";

E

La Società / La ditta, con sede legale
in, C.F., /
P. IVA, iscritta al Registro imprese CCIAA n.,
rappresentata in tal sede dal Sig.,
nato a il, nella sua qualità
di e domiciliato per la sua carica in,
di seguito individuato come "**Società**" / "**Ditta**" o come "**fornitore**";

¹ **N.B.** Si rammenta che a partire dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, i contratti pubblici d'appalto dovranno, a pena di nullità, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Tuttavia non si ritiene applicabile la norma sopra richiamata trattandosi di contratto di cottimo.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto di fornitura

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, installazione e configurazione di beni necessari alla realizzazione del potenziamento della rete wifi comunale e per la realizzazione e l'allestimento di spazi polifunzionali e multimediali di ritrovo e aggregazione con finalità sociali, culturali e ricreative.

2. Il presente contratto contiene gli elementi minimi previsti per i contratti di cottimo fiduciario dall'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 2 - Prestazioni da eseguire

1. In relazione alle forniture oggetto del presente contratto il fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti prestazioni:

- a) consegna del bene, in imballaggio perfettamente integro, presso le sedi indicate dall'Amministrazione;
- b) disimballaggio del bene e suo montaggio, con predisposizione dello stesso per il funzionamento immediato;
- c) configurazione e attivazione e prova del bene.

Art. 3 - Caratteristiche tecniche della fornitura

1. Il fornitore si impegna a provvedere alla fornitura con messa a disposizione dell'Amministrazione di componenti e materiali con le caratteristiche tecniche specificate negli elaborati allegati al progetto esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta Comunale nr. ____ del ____ appresso richiamati:

1. Relazione tecnica
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico;
4. Quadro economico
5. DUVRI;
6. Computo oneri per la sicurezza
7. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
8. Elaborati grafici

2. Il fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione componenti e materiali dotati delle certificazioni Uni previste, nonché pienamente corrispondenti alle specifiche tecniche richieste per il loro utilizzo in compatibilità con le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4 - Luogo e modalità di esecuzione della fornitura

1. Il fornitore si impegna ad effettuare l'esecuzione della fornitura nei siti di pertinenza dell'Amministrazione indicati negli elaborati progettuali.

2. Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura nel rispetto dei termini temporali successivamente indicati all'art. 7 con le seguenti modalità:

- a) consegna del bene in termini tempestivi nei luoghi di esecuzione indicati al precedente punto 1 del presente articolo secondo le indicazioni operative / organizzative dell'Amministrazione;
- b) installazione / predisposizione del bene in coerenza con le forniture correlate e/o con i le forniture realizzate da altri fornitori, sulla base di indicazioni tecniche – operative – organizzative dell'Amministrazione.

3. In relazione all'articolazione e/o alla complessità della fornitura il fornitore è tenuto, sulla base di motivata richiesta dell'Amministrazione e nel rispetto delle indicazioni della stessa, ad apportare eventualmente alla stessa limitate variazioni derivanti da esigenze insorgenti in sede di messa a dimora del bene, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5 - Qualità della fornitura

1. Il fornitore si impegna a realizzare la fornitura del bene nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi essenziali:

- a) consegna e installazione / predisposizione del bene in piena collaborazione con gli operatori dell'Amministrazione interessati;
- b) in relazione a installazioni / esecuzioni con rilevanti profili di complessità e criticità, sviluppo delle stesse con creazione del minor disagio possibile per l'Amministrazione e per gli utenti (eventuali) interni ed esterni;
- c) assicurazione della qualità relativa dei beni, anche con evidenziazione del possesso, da parte del fornitore stesso, di certificazioni di prodotto e/o di processo.

Art. 6 - Responsabilità e garanzie

1. Il fornitore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

2. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci se cooperative, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. Il fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci se cooperative, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 11.

4. Il fornitore è tenuto a costituire, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, fidejussione bancaria o assicurativa per importo pari al 10% del valore del contratto stesso con le modalità specificate nella lettera di invito.

5. Al fine di verificare la corretta esecuzione della fornitura, l'Amministrazione procede al collaudo del bene, anche con la collaborazione del fornitore.

Art. 7 - Validità della fornitura

1. Il presente contratto ha validità dalla data di stipula per un periodo di n. 30 giorni ritenuto ottimale per l'effettuazione della fornitura nella sua completezza.

Art. 8 - Valore del contratto e prezzi

1. Il valore del presente contratto, con riguardo alla fornitura oggetto dello stesso, è determinato in € (di cui € per costi di sicurezza relativi all'esecuzione del contratto), dei quali € per corrispettivo della fornitura e € per IVA al 22%.

2. In relazione alla fornitura oggetto del presente contratto, in coerenza con il valore complessivo determinato per lo stesso ed in recepimento delle indicazioni prodotte dal fornitore stesso in sede di presentazione dell'offerta, sono pagati dall'Amministrazione al fornitore i seguenti prezzi unitari:

- a) Punto Wifi di accesso pubblico per interno/esterno €
- b) Fornitura e installazione di un sistema per la connessione bidirezionale ADSL via satellite, costituito da un modem e una parabola bidirezionale tipo Tooway €
- c) Fornitura e installazione di un quadro rack da 19" da parete da nr. 6 moduli €
- d) Tavolo scrivania DIMENSIONI CM.160X160 €
- e) Tavolo scrivania DIMENSIONI CM.180X90 €
- f) Sedia per tavolo scrivania ergonomica operativa e da lavoro con rete nello schienale €
- g) Tenda a rullo dimensione 220x200 cm €
- h) Pannelli divisorii + base in acciaio. Dimensioni cm.200x35x180h €
- i) Fornitura e installazione di PC desktop all in one tipo ASUS EeeTop PC ET2311 €
- j) Fornitura e installazione di gruppo di continuità tipo "Back-UPS 1400VA AVR, Schuko" €
- k) Fornitura, installazione e configurazione di stampante multifunzione tipo Kyocera TAKALFA 4501I+ DP-772 + PF-730B + FAX SYSTEM W B+ DF-790C + AK-731 €
- l) Fornitura, installazione e configurazione di stampante multifunzione tipo Kyocera FS-C8520MFP €
- m) Fornitura e installazione di PC desktop all in one tipo Lenovo A740 AIO €
- n) Fornitura, installazione e configurazione di un impianto video per la sala polivalente multimediale €
- o) Fornitura e installazione di schermo motorizzato per proiezioni €
- p) Fornitura, installazione e configurazione di impianto audio/conferenze €

Art. 9 - Termini di pagamento²

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50'000,00 (diconsi cinquantamila euro).
2. L'Amministrazione provvederà al pagamento del saldo al fornitore entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'affidatario è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare all'Amministrazione di Orotelli i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - c) a utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'affidatario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 11 - Penalità

1. In relazione all'esecuzione del contratto di cottimo conseguente all'affidamento in base alla presente procedura, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

² Per la decorrenza degli interessi moratori vedesi quanto previsto dall'art.1 lett. d) ed e) del D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

| Inadempimento | Penalità |
|---|--|
| Mancata esecuzione o sospensione della fornitura o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività di fornitura e complementari oggetto del presente contratto | €, corrispondente a quota percentuale del 20% del valore contrattuale. |
| Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione della fornitura affidata | €, corrispondente a quota percentuale del 5% del valore contrattuale. |
| Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione della attività per la resa delle forniture complementari | €, corrispondente a quota percentuale del 5% del valore contrattuale. |

Art. 12 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 2 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - d) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
 - 2.1.) il subaffidamento non autorizzato;
 - 2.2.) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali nei confronti del personale impegnato nell'esecuzione del contratto;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

4. Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto previste nei precedenti punti 1., 2. e 3. la risoluzione del contratto di cottimo è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

Art. 13 - Clausola di rinvio

1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della fornitura, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.

Art. 14 - Controversie

1. L'Amministrazione e il fornitore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.

2. Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Nuoro

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del fornitore.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice di contratti D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221 mediante firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Data,

Per l'Amministrazione
(Il Responsabile del servizio stipulante)

Per il Fornitore
(Il Legale Rappresentante)

.....

.....